

VERBALE DI ACCORDO

Addì 11 giugno 2018, in Bergamo

tra

ANCE Bergamo, rappresentata dalla Presidente, Ing. Vanessa Pesenti, assistita dal Direttore, Dott. Paolo Cavallier,

e

le Organizzazioni sindacali territoriali FeNEAL-UIL Bergamo Brianza, FILCA-CISL Bergamo e FILLEA-CGIL Bergamo, rappresentate dai propri Segretari, rispettivamente Sig. Giuseppe Mancin, Sig. Danilo Mazzola e Sig.ra Luciana Fratus,

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del CCNL 1° luglio 2014 per i dipendenti delle imprese edili ed affini, da valere nella Provincia di Bergamo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL 1° luglio 2014 e per i lavoratori da esse dipendenti secondo quanto previsto nella premessa del medesimo contratto.

PREMESSA

Le Organizzazioni Territoriali di categoria Ance, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil evidenziano l'importanza strategica del settore dell'edilizia per il territorio di Bergamo sia in termini di peso economico che di rilievo sociale. Gli ultimi 10 anni di crisi hanno profondamente mutato lo scenario economico, imponendo un cambiamento radicale che deve partire da una rigenerazione delle costruzioni, guidata dal principio della sostenibilità ambientale, sociale, economica e culturale, che sia in grado di trainare lo sviluppo economico intervenendo sul livello di efficienza di fondamentali fattori produttivi quali le infrastrutture e le politiche abitative.

I temi chiave sono: la riqualificazione urbana e di tutto il patrimonio immobiliare pubblico, la crescita della qualità del costruito, l'attenzione al risparmio energetico e alla costruzione antisismica, la messa in sicurezza del territorio attraverso il contrasto al dissesto idrogeologico, il tutto per garantire una migliore vivibilità ai cittadini e una maggiore attrattività per coloro che scelgono la nostra provincia per turismo.

La contrattazione territoriale diviene lo strumento utile non solo a gestire il cambiamento, dovuto alle trasformazioni avvenute nel settore, ma anche per intervenire sulla qualità del sistema che si appresta ad uscire dalla crisi agendo su regole che diano maggiori opportunità a quelle imprese "**virtuose**" che vogliono competere nel rispetto delle regole, mantenendo così un settore rispettoso del mercato.

Il rinnovo del Contratto Integrativo Provinciale di Bergamo, non solo valorizza l'importanza della contrattazione di 2° livello per il territorio, ma diventa lo strumento per cambiare e rilanciare un modello di sviluppo più innovativo, con il potenziamento del ruolo delle imprese e dei lavoratori, in un contesto di rafforzata bilateralità.

Le parti concordano che la qualificazione del sistema edile debba partire innanzitutto dal rispetto della legalità e dalla corretta applicazione delle norme per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: per questo ritengono che sia di primaria importanza il coinvolgimento di tutte le parti sociali e le istituzioni del territorio per addivenire alla sottoscrizione di protocolli di intesa che attraverso un'azione sinergica individuino tutti gli strumenti necessari per contrastare il fenomeno del dumping contrattuale, utilizzando la bilateralità edile come strumento di supporto per il contrasto all'irregolarità.



E' di primaria importanza che nel cantiere si ricomponga quella frammentazione caratteristica del settore che va regolata e gestita attraverso la corretta applicazione delle norme contrattuali: le parti ritengono quindi che la "denuncia di cantiere" costituisca l'elemento operativo per dare evidenza della presenza di imprese e lavoratori sul territorio e della coincidenza tra le ore lavorate e quelle versate dall'impresa in Cassa Edile.

Condividendo tale impostazione le Parti Sociali Territoriali si dichiarano pronte a sperimentare, fin da subito, la contrattazione d'anticipo in tutti quei cantieri pubblici e privati di importo superiore a 15 milioni di euro.

Le trasformazioni dei processi e dei prodotti nella filiera delle costruzioni rendono necessario accompagnare le imprese e i lavoratori in questi cambiamenti, favorendo la crescita professionale dell'intero settore. In questa ottica il ruolo della Scuola edile, nell'ambito formativo, sarà quello di essere il punto di riferimento per l'intera filiera delle costruzioni bergamasca. L'obiettivo è quello di dotare i lavoratori e le imprese delle necessarie competenze e capacità utili per affrontare l'utilizzo delle nuove tecnologie anche legate al contesto di Edilizia 4.0.

Le trasformazioni generate dall'innovazione del settore edile richiedono infatti da una parte uno sforzo per l'aggiornamento delle competenze dei lavoratori e, dall'altro, un impegno nella costruzione e nella preparazione dei nuovi profili professionali che l'innovazione sta già di fatto generando.

Altrettanto importante risulta il costante presidio della salute e della sicurezza sul lavoro. Su questi temi la Scuola Edile, a fronte delle funzioni che assolve da quando ha incorporato il CPT, svolge un fondamentale ruolo di presidio sul territorio. Da una parte attraverso le consulenze tecniche in materia di sicurezza svolte nei luoghi di lavoro, e dall'altra parte attraverso l'erogazione di un servizio di sorveglianza sanitaria di qualità che permetta di garantire ad imprese e lavoratori un'attenzione concreta sul tema della salute.

Le parti sottolineano che Cassa Edile e Edilcassa Artigiana Bergamo sono esperienze da valorizzare, da tutelare e da rilanciare in un contesto economico e sociale profondamente modificato.

La Bilateralità va confermata come strumento a garanzia dei lavoratori e delle imprese, in un settore come l'edilizia, fortemente frammentato.

Va rilanciata e valorizzata l'importanza politica della scelta di unificare le due Casse presenti in provincia, partendo dalla storia e dall'esperienza di ognuna.


Il lavoro fino ad oggi svolto nella costruzione del Piano Industriale e della Due Diligence, non può essere disperso, ma va recuperato e attualizzato, portando a conclusione le scritture degli statuti di Cassa e Scuola Cpta unica.

Le parti riconfermano l'importanza delle decisioni definite nel documento di intesa del 29 giugno 2015 e si impegnano nei tempi e modi che saranno condivisi a darne piena attuazione, comunque entro il 30 settembre 2019.

Nella nuova Cassa Edile unica andranno rafforzate la "mutualità e l'assistenza" al servizio dei lavoratori e delle imprese, con una gestione bilaterale delle risorse, al fine di superare una concorrenza territoriale tra le due casse, aspetto prioritario per una gestione equilibrata dei due modelli organizzativi.

L'unificazione delle due casse, oltre che a ricomporre il mondo edile bergamasco, porterà sinergie territoriali significative, nell'ottica dell'aumento delle prestazioni dei lavoratori e delle imprese.

Nel caso non si dovesse pervenire all'unificazione delle Casse edili del sistema bilaterale



industriale ed artigiano, le parti concordano sulla necessità di evitare fenomeni di dumping tra i due Enti.

A tal fine le parti sottoscritte si impegnano a valutare il percorso di unificazione della contribuzione, agendo sull'armonizzazione delle diverse aliquote oggi presenti nelle due casse.

ALIQUOTE CASSA EDILE

Le parti convengono sulla necessità di pervenire ad una maggior razionalizzazione ed equilibrio dei costi di gestione della Cassa Edile, finalizzata al reperimento di nuove risorse da destinare alle prestazioni ed assistenze a favore delle imprese e dei lavoratori.

Le parti si impegnano inoltre a costituire un gruppo di lavoro, che si incontrerà entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del nuovo CCNL, con il compito di effettuare una rivisitazione complessiva delle prestazioni e delle assistenze della Cassa Edile.

ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

A decorrere dal 1° giugno 2018 l'aliquota di finanziamento del fondo "Anzianità Professionale Edile" viene ridotta dal 5,60% al 4,80%.

A decorrere dal 1° giugno 2018 e sino al 31 maggio 2020, alle imprese iscritte alla Cassa Edile di Bergamo nel periodo 1° ottobre 2014 – 31 maggio 2020 ed in regola con i relativi versamenti arretrati e correnti, è riconosciuta, sotto forma di rimborso da parte della Cassa Edile, un'ulteriore riduzione dello 0,53% dell'aliquota di finanziamento del fondo "Anzianità Professionale Edile".

A decorrere dal 1° giugno 2018, alle imprese che si avvalgono del servizio di sorveglianza sanitaria presso la Scuola Edile di Bergamo, è riconosciuta, sotto forma di rimborso da parte della Cassa Edile, una riduzione aggiuntiva dello 0,10% dell'aliquota di finanziamento del fondo "Anzianità Professionale Edile".

Alla copertura di tali oneri si provvede tramite contestuale prelievo dal "Fondo riserva APE" della Cassa Edile di Bergamo.

FONDO "MUTUALIZZAZIONE DI ONERI VARI"

A decorrere dal 1° giugno 2018 l'aliquota di finanziamento del "Fondo mutualizzazione di oneri vari" viene ridotta dall'1,00% allo 0,72%;

FONDO "PREVIDENZA COMPLEMENTARE"

A decorrere dal 1° giugno 2018 l'aliquota di finanziamento del "Fondo previdenza complementare" viene ridotta dallo 0,30% allo 0,16%;

FONDO "SICUREZZA"

A decorrere dal 1° giugno 2018 l'aliquota di finanziamento del "Fondo sicurezza" viene incrementata dallo 0,20% allo 0,22%.

RIPRISTINO EROGAZIONE PRESTAZIONI A FAVORE DEI LAVORATORI

Con esclusivo riferimento alle assistenze prestate dalla Cassa Edile di Bergamo, a decorrere dal 1° giugno 2018 viene ripristinato l'integrale riconoscimento delle prestazioni a favore dei lavoratori iscritti, di cui al punto 4 dell'accordo sottoscritto in data 1° giugno 2013 da ANCE Bergamo, Organizzazioni datoriali delle imprese artigiane della Provincia di Bergamo, FeNEAL-UIL Bergamo, Filca-CISL Bergamo e Fillea-CGIL Bergamo.

Resta invece confermata la sospensione delle prestazioni di cui ai punti 1) e 2), nonché la riduzione, in misura dell'8%, delle assistenze a favore delle imprese di cui al punto 5) del sopracitato accordo, rispetto alle quali lo stesso resta tuttora in vigore.



INDENNITA' SOSTITUTIVA DI MENSA

OPERAI

A decorrere dal 1° giugno 2018 la misura dell'indennità sostitutiva di mensa, di cui al 6° comma dell'art. 6 del Contratto integrativo provinciale 24 luglio 2012, viene fissata a **Euro 8,30 giornalieri**.

IMPIEGATI

A decorrere dal 1° giugno 2018 la misura dell'indennità sostitutiva di mensa, prevista dall'art. 24 del Contratto integrativo provinciale 24 luglio 2012, viene stabilita in **Euro 158,00 mensili**.

INDENNITA' DI TRASPORTO

OPERAI

A decorrere dal 1° giugno 2018 la misura dell'indennità di trasporto, di cui all'art. 7 del Contratto integrativo provinciale 24 luglio 2012, viene fissata a **Euro 2,40 giornalieri**.

IMPIEGATI

A decorrere dal 1° giugno 2018 la misura dell'indennità di trasporto, prevista dall'art. 25 del Contratto integrativo provinciale 24 luglio 2012, viene stabilita in **Euro 45,00 mensili**.

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE - EVR

In attuazione di quanto previsto dagli artt. 12, 46 e 38 del contratto collettivo nazionale dell'industria edile 1° luglio 2014, con il presente accordo si regola la disciplina dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) da valere per le imprese operanti nel territorio della Provincia di Bergamo.

L'elemento variabile della retribuzione viene concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nella Provincia di Bergamo ai sensi della normativa vigente in tema di detassazione e decontribuzione dei premi di produttività e di risultato, non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dai CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

La misura massima erogabile dell'EVR per il periodo di vigenza del presente contratto collettivo provinciale è fissata nel 4% dei minimi di paga base del CCNL dell'Edilizia Industriale in vigore alla data del 1° luglio 2014.

Per la verifica dell'andamento congiunturale del settore edile nella Provincia di Bergamo, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività, al fine di determinare l'importo dell'EVR a livello territoriale erogabile per la Provincia di Bergamo, sono utilizzati i seguenti indicatori con la corrispondente incidenza ponderale:

1. numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Bergamo: 25%;
2. monte salari denunciato alla Cassa Edile di Bergamo: 25%;
3. ore lavorate denunciate alla Cassa Edile di Bergamo al netto delle ore di Cassa integrazione per mancanza di lavoro: 25%;
4. numero imprese iscritte alla Cassa Edile in Provincia di Bergamo: 25%;

Nei limiti ed alle condizioni poste dagli eventuali accordi di rinnovo del CCNL, le Parti si incontreranno annualmente entro il 20 gennaio di ciascun anno per procedere alla verifica degli indicatori ed alla conseguente determinazione dell'EVR erogabile.

Per il solo anno 2018, essendo già stata effettuata, contestualmente alla trattativa per il rinnovo del presente contratto integrativo, la verifica degli indicatori tramite raffronto fra il triennio 2017/2016/2015 ed il triennio 2016/2015/2014, le Parti si danno atto che nessuna erogazione dell'EVR è dovuta nel corso dell'anno, e pertanto l'EVR cesserà di essere erogato a decorrere



dalle retribuzioni relative al mese di maggio 2018: sono fatte salve le erogazioni dell'EVR effettuate nel periodo gennaio-maggio 2018.

Per le verifiche riguardanti gli anni successivi, ogni triennio preso a base di riferimento per il suddetto raffronto slitterà in avanti di un anno.

Ai fini della determinazione dell'EVR, qualora nessuno o solo un parametro risultasse pari o positivo, nessuna erogazione sarà dovuta. Qualora invece risultino pari o positivi almeno due parametri, l'erogazione sarà dovuta nella misura della somma delle incidenze ponderali di detti parametri, fino alla misura del 100% della percentuale (4%) fissata dalla contrattazione collettiva nazionale per le imprese industriali, in caso di 4 parametri pari o positivi.

L'EVR così determinato, andrà erogato ai lavoratori in quote mensili nell'anno civile successivo all'ultimo anno del triennio più recente oggetto della verifica, esclusivamente per tutte le ore effettivamente lavorate e fino ad un massimo di 173 ore.

Per gli impiegati l'erogazione dell'EVR potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

In occasione del prossimo rinnovo del contratto integrativo provinciale, le parti valuteranno l'opportunità, qualora ancora previsto dal CCNL vigente al momento, di inserire anche la verifica degli indicatori e parametri aziendali.

PREMIO PROVINCIALE

In via sperimentale, a decorrere dal 1° giugno 2018 e sino al mese di dicembre 2018, viene introdotto un premio, variabile, legato a parametri di presenza individuale.

Entro il 20 gennaio 2019 le parti si incontreranno per valutare congiuntamente gli esiti della sperimentazione, ed adottare le determinazioni conseguenti.

Il premio provinciale, da erogarsi mensilmente in corrispondenza di ogni periodo di paga, è assoggettato alla normale contribuzione previdenziale, assicurativa e fiscale, non ha incidenza su alcuno degli istituti contrattuali, ivi incluso il TFR, e non va computato ai fini dell'accantonamento e delle contribuzioni in Cassa Edile.

OPERAI: IMPORTI PREMIO PROVINCIALE DAL 1° GIUGNO 2018

QUALIFICHE	PREMIO PROVINCIALE ORARIO
Operaio 4° livello	0,20 euro
Operaio specializzato	0,19 euro
Operaio qualificato	0,17 euro
Operaio comune	0,15 euro

IMPIEGATI: IMPORTI PREMIO PROVINCIALE DAL 1° GIUGNO 2018

QUALIFICHE	PREMIO PROVINCIALE MENSILE
1^ categoria super – 7° livello	50,56 euro
1^ categoria – 6° livello	45,51 euro
2^ categoria – 5° livello	37,92 euro
Assistente tecnico già in 3^ categoria – 4° livello	35,39 euro
3^ categoria – 3° livello	32,87 euro
4^ categoria – 2° livello	29,58 euro
4^ categoria primo impiego – 1° livello	25,28 euro

Detto premio andrà corrisposto esclusivamente per le ore ordinarie/giornate di effettiva presenza, nonché per le ore/giornate di assenza per malattia e infortunio.

Per gli impiegati la quota giornaliera verrà determinata utilizzando i divisori mobili orari utilizzati ai fini della CIGO: in caso di prestazione a tempo parziale gli importi indicati nella tabella andranno riparametrati proporzionalmente rispetto al full time.

INDENNITÀ DI GUIDA

In alternativa ai trattamenti di miglior favore in essere presso le singole Imprese, e ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro, e la conseguente non retribuitività a tal titolo, viene istituita una indennità per i lavoratori che conducono mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori in trasferta, nelle seguenti misure:

- 2% nella fascia da 6 a 20 Km;
- 3% nella fascia da oltre 20 a 50 Km;
- 4% nella fascia da oltre 50 a 65 Km;
- 5% nella fascia oltre 65 Km.

Tale indennità andrà applicata:

- per gli operai, sugli elementi di retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata in cantiere;
- per gli impiegati, sugli elementi di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) dell'art. 44 del CCNL, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata in cantiere, applicando il divisore orario contrattuale 173.

Qualora nella stessa giornata due o più lavoratori si alternino alla guida del mezzo, l'importo dell'indennità di cui al comma che precede verrà proporzionalmente diviso tra i lavoratori che si sono alternati alla guida.

L'importo dell'indennità è dimezzato qualora nel corso della giornata si sia svolto il solo viaggio verso o dal cantiere, in virtù del pernottamento in loco.

INDENNITÀ PER TRASFERTE CON PERNOTTAMENTO

All'art. 13 del Contratto Integrativo Provinciale 24 luglio 2012 viene aggiunto il seguente paragrafo:


“In alternativa ai trattamenti di miglior favore in essere presso le singole Imprese, in caso di trasferte che comportino il pernottamento in luogo, fermo restando l'obbligo per l'impresa di rimborsare le spese di viaggio e di provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, viene istituita una diaria, sotto forma di un'indennità di trasferta, da corrispondersi al lavoratore per ogni giornata di pernottamento in loco, nelle seguenti misure:

- Euro 15 giornalieri, in caso di trasferta all'interno del territorio italiano;
- Euro 20 giornalieri, in caso di trasferta all'estero.”

AUTISTI – ORARIO DI LAVORO

Le parti concordano che, in relazione alle attività svolte, in quanto espressamente ricompresi nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, gli autisti di autoveicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 6 del CCNL dell'industria edile (“Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia”).

Ne consegue che per tali lavoratori, espressamente assunti con tale qualifica ed addetti in via esclusiva o prevalente a tale mansione, l'orario normale contrattuale di lavoro è stabilito in 48 ore settimanali medie annue: le maggiorazioni contrattuali per lavoro straordinario scatteranno pertanto al superamento della 48^a ora settimanale.



Le ore di lavoro prestate nei limiti dell'orario settimanale di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla lettera a) della tabella allegato A) al CCNL 1° luglio 2014, fermi restando per tutte tali ore l'obbligo di accantonamento presso la Cassa Edile della maggiorazione per ferie e gratifica natalizia ex art. 18 del CCNL, nonché la corresponsione della percentuale di maggiorazione per riposi annui ex art. 5, punto B), del CCNL.

Per le ore di lavoro ordinario effettuate oltre la 40^a ora e fino alle 48 settimanali, agli autisti di autoveicoli di cui al primo paragrafo è riconosciuta una maggiorazione del 10% sui seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore.

Resta inteso che la maggiorazione di cui al punto che precede non è, invece, dovuta agli autisti di autobetoniera, ai quali si applica la disciplina dettata dagli ultimi due commi dell'art. 6 del CCNL delle imprese edili industriali.

ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE

Le parti si danno atto che la misura del contributo APE, definita dall'apposita Commissione nazionale, può essere derogata esclusivamente secondo le modalità dell'Accordo nazionale del 22 ottobre 2014 – Indicazioni Piano Industriale-Finanziario.

Qualora la misura del contributo APE stabilito dalla Commissione nazionale risulti inferiore a quella vigente per le imprese iscritte alla Cassa edile di Bergamo, le parti si incontreranno tempestivamente per condividere quanto definito a livello nazionale.

INDUMENTI DI LAVORO


Le parti si impegnano a valutare la possibilità di provvedere alla fornitura dei DPI attraverso strumenti diversi, quali ad esempio l'utilizzo di "voucher" aziendali.

VALIDITÀ E DURATA


Il presente contratto collettivo di lavoro per le imprese edili industriali della Provincia di Bergamo, integrativo del CCNL 1° luglio 2014, entra in vigore il 1° giugno 2018, ed avrà validità almeno sino al 31 maggio 2020, dispiegando i suoi effetti sino alla sottoscrizione di un nuovo accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE BERGAMO

FeNEAL-UIL Bergamo Brianza


FILCA-CISL Bergamo


FILLEA-CGIL Bergamo

